



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
SEZIONE 4^a CIVILE

0_6704

Il Tribunale di Bari / sezione 4^a civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

- | | | |
|---------------------------|---|------------------|
| 1. dott. Franco Lucafò | - | Presidente |
| 2. dott. Anna de Simone | - | Giudice |
| 3. dott. Michele Prencipe | - | Giudice relatore |

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato in data 27/11/2012 da JACTA S.r.l. in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*; presa visione degli atti; a scioglimento della riserva formulata all'udienza del giorno 15/04/2013; ha pronunciato il seguente

DECRETO

L. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO.

LA. Con ricorso depositato in data 27/11/2012 JACTA S.r.l. in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* [d'ora innanzi anche solo "ricorrente" o "debitrice" (N.d.E.)], proponeva domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 comma 6° del R.D. n. 267/1942 [comma aggiunto dall'art. 33 comma 1° lett. b) n. 4) del D.L. n. 83/2012 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 134/2012) con la decorrenza indicata dal comma 3° del medesimo articolo], con riserva di presentare entro fissando termine la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2° e 3° del R.D. n. 267/1942.

LL. Con decreto in data 03/12/2012 il Tribunale assegnava alla ricorrente il termine di giorni sessanta per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161 commi 2° e 3° del R.D. n. 267/1942, altresì disponendo che il debitore depositasse una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata nonché, ogni trenta giorni, una relazione riepilogativa della gestione economica e finanziaria dell'impresa, rappresentando il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, ed

infine avvertendo il debitore che poteva compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del Tribunale, nonché gli atti di ordinaria amministrazione e che i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti erano prededucibili ai sensi dell'art. 111 del R.D. n. 267/1942.

L.C. La ricorrente, in data 02/01/2013, depositava relazione riepilogativa della gestione economica e finanziaria relativa al periodo 03/12/2012-02/01/2013, unitamente a relazione sulla situazione patrimoniale ed economica al 30/11/2012 ed a bilancio iniziale di liquidazione, ed in data 02/02/2013 depositava "*ricorso per concordato preventivo*", contenente la proposta ed il piano, nonché documentazione come da indice nel fascicolo di parte.

L.D. Con decreto in data 04-18/03/2013 il Tribunale, ai sensi degli artt. 162 comma 2° e 15 del R.D. n. 267/1942, fissava l'udienza in camera di consiglio del giorno 15/04/2013, davanti a sé, per la comparizione del legale rappresentante della società debitrice (nonché dei creditori istanti nei procedimenti nn. 530/2012, 554/2012 e 742/2012 R.G. Prefall., dei quali precedentemente era stata disposta l'allegazione agli atti della procedura di concordato preventivo).

L.E. All'udienza camerale del giorno 15/04/2013 il Tribunale, sentita la ricorrente, riservava la decisione.

II. MOTIVI DELLA DECISIONE.

II.A. La proposta di concordato avanzata da JACTA S.r.l. in liquidazione è inammissibile.

II.B. Con il "*ricorso per concordato preventivo ex artt. 161 e segg. l.F.*" depositato in data 02/02/2013 la ricorrente, dopo avere evidenziato che l'attivo concordatario (indicato in €. 12.982.287,00) è costituito da immobilizzazioni materiali (per l'importo di €. 164.706,00), disponibilità liquide (per l'importo irrisorio di €. 392,00) e crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni (per l'importo rilevantisimo di €. 12.817.189,00), ha formulato una proposta che si articola attraverso un piano che prevede il "*pagamento ai creditori delle somme incassate ... a seguito della conclusione di giudizi pendenti e da instaurare e della liquidazione del*

dovuto da parte delle Pubbliche Amministrazioni debitrice" (i giudizi pendenti tra debitrice e Pubbliche amministrazioni sono indicati nelle pagine 10 e ss. del citato 'ricorso' depositato in data 02/02/2013; l'instaurazione di ulteriori giudizi, come precisato alle pagine 16 e 17 del medesimo 'ricorso', è subordinata al conseguimento di liquidità all'esito dei giudizi pendenti), con *"soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati e nella percentuale di seguito specificata [41,87% (N.d.E.)] dei creditori chirografari"* (i debiti della ricorrente ammontano ad €. 9.519.829,00 nei confronti dei creditori privilegiati e ad €. 8.268.963,00 nei confronti dei creditori chirografari).

La ricorrente ha aggiunto che *"i debitori della società sono per la sua totalità pubbliche amministrazioni"*, sicché *"sebbene i tempi per l'incasso delle somme appaiono non certi, la solvibilità dei debitori è quanto mai garantita"*.

Orbene, come si è già avuto modo di evidenziare diffusamente nel decreto in data 04-18/03/2013 (che, anche per le ragioni che di seguito saranno esposte, non appare inficiato in alcun modo dalle argomentazioni contenute nelle "note difensive" depositate dalla ricorrente all'udienza del giorno 15/04/2013), è del tutto evidente che le modalità e, soprattutto, i tempi di soddisfacimento dei creditori previsti nel piano proposto si articolano attraverso un percorso inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità rimesso al Tribunale, così come ridefinito a seguito dell'intervento del Supremo Collegio¹.

Il percorso *de quo*, infatti, prevede la destinazione, in favore dei creditori (privilegiati e chirografari), dell'incasso dei crediti (che costituiscono la parte maggiore - ben il 98,73% - dell'attivo) e della liquidazione dei beni (che costituiscono la parte minore - appena l'1,27% - dell'attivo).

I tempi di soddisfacimento dei crediti non sono previsti né con riferimento alle spese in prededuzione (quantificate in €. 632.000,00, di cui €. 200.000,00 indicati forfettariamente per il periodo successivo all'ammissione del concordato preventivo) né con riferimento ai crediti privilegiati (ammontanti, come detto, ad €. 9.519.829,00) ed ai crediti chirografari (ammontanti, come detto, ad €. 8.268.963,00).

Nell'ambito del controllo sulla c.d. "fattibilità giuridica" rimesso al

Tribunale, giusta sentenza della Corte Suprema precedentemente citata¹ da quale ha autorevolmente precisato, tra l'altro, che *"In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro"*, rientra l'accertamento della sussistenza del requisito causale del concordato preventivo, individuato dal Supremo Collegio, in primo luogo, *"nel superamento dello stato di crisi dell'imprenditore"* e, in secondo luogo, *"nel riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da esso vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti"*¹.

¹ Cass., sez. un., n. 1521/2013.

² v. nota precedente.

³ nel medesimo senso si era espressa, precedentemente, Cass., sez. I, n. 18864/2011, statuendo che *"In tema di omologazione del concordato preventivo, sebbene, nel regime conseguente all'entrata in vigore del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, al giudice sia precluso il giudizio sulla convenienza economica della proposta, non per questo gli è affidata una mera funzione di controllo della regolarità formale della procedura, dovendo, invece, egli intervenire, anche d'ufficio ed in difetto di opposizione ex art. 180 legge fall., sollevando le eccezioni di merito, quale quella di nullità, ex art. 1421 cod. civ.: in particolare, se è vero che l'apprrezzamento della realizzabilità della proposta, come mera prognosi di adempimento, compete ai soli creditori, ove sussista, invece, un vero e proprio vizio genetico della causa, accertabile in via preventiva in ragione della totale ed evadente inadeguatezza del piano, non rilevata nella relazione del professionista attestatore, il giudice deve procedere ad un controllo di legittimità sostanziale, trattandosi di vizio non sanabile dal consenso dei creditori e così svolgendo il predetto giudice una funzione di tutela dell'interesse pubblico, evitando forme di abuso del diritto nella utilizzazione impropria della procedura"* (nella fattispecie il Supremo Collegio

Invero se la causa del contratto è lo scopo pratico perseguito dal negozio, la sintesi cioè degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare¹, nel concordato preventivo la causa è presente allorché la proposta preveda una qualche soddisfazione dei creditori non solo sotto il profilo di una, sia pur minimale, consistenza del credito, ma anche sotto il profilo di tempi di soddisfacimento "ragionevolmente contenuti".

In difetto di tali requisiti non può correttamente parlarsi di "soddisfazione dei crediti" ai sensi dell'art. 160 comma 1° lett. a) del R.D. n. 267/1942, che è uno dei presupposti previsti a pena di inammissibilità della domanda, ex art. 162 del R.D. n. 267/1942.

Orbene, se è vero che l'aspetto relativo ai "tempi" di soddisfacimento dei crediti è fisiologicamente connesso alla valutazione di convenienza della proposta (rimessa alla valutazione esclusiva dei creditori), è però altrettanto vero che tale argomentazione trova un limite allorquando l'irragionevolezza del termine o la sostanziale mancanza di un termine (come nel caso di specie, avendo la stessa debitrice riconosciuto che "*i tempi per l'incasso delle somme appaiono non certi*") vada a minare in concreto la causa della proposta concordataria, la cui inesistenza, attenendo al giudizio di fattibilità e legittimità della proposta, legittima il sindacato del Tribunale.

In altre parole, la mancanza di un termine (come nel caso di specie), al pari della previsione di tempi di soddisfacimento dei creditori irragionevolmente lunghi, fa venir meno il requisito causale della "soddisfazione dei crediti" di cui all'art. 160 comma 1° lett. a) del R.D. n. 267/1942, con conseguente giudizio di inammissibilità della proposta ai sensi del disposto di cui all'art. 162 del R.D. n. 267/1942.

LLC. Nel medesimo senso va letta, del resto, la modifica dell'art. 161 del R.D. n. 267/1942 operata dall'art. 33 comma 1° lett. b) n. 1) del D.L. 83/2012 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 134/2012), che ha aggiunto, dopo la

affermo che correttamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che l'omessa considerazione, nella proposta di concordato, di un ingente credito privilegiato, di radice causale anteriore alla detta proposta, operasse come causa di impossibilità dell'oggetto, così alterando l'ipotesi prospettata di soddisfacimento delle obbligazioni sociali, su cui confidava il consenso del geto creditorio, dovendosi perciò rigettare la domanda di omologazione)

lettera d) del comma 2° dell'art. 161 del R.D. n. 267/1942, la lettera "e)" (con la decorrenza indicata dal comma 3° del medesimo art. 33 del D.L. n. 83/2012, sicché la nuova disposizione pacificamente è applicabile nel presente procedimento), in forza della quale il debitore deve presentare con il ricorso (anche) «un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta».

Infatti è del tutto evidente che il Tribunale, verificando la ricorrenza (tra gli altri presupposti) di un piano aventi i requisiti di cui all'art. 161 comma 2° lett. e) del R.D. n. 267/1942 (ossia di un piano contenente la "descrizione analitica" non solo delle "modalità", ma anche dei "tempi di adempimento" della proposta), opera pur sempre nell'ambito del controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato ad esso demandato dall'art. 162 comma 2° del R.D. n. 267/1942, sicché la diversa tesi della ricorrente (la quale, nelle note difensive depositate all'udienza del giorno 15/04/2013, ha asserito che il Tribunale, così facendo, opererebbe non un controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, bensì una valutazione in ordine al merito del detto giudizio riservata ai creditori) si rivela oggettivamente destituita di fondamento.

Il D. A ciò deve aggiungersi, infine, che la mancanza di previsione certa dei tempi di soddisfacimento dei creditori mina anche la stessa attendibilità dell'attestazione del professionista di cui all'art. 161 comma 3° del R.D. n. 267/1942, apparendo *ictu oculi* evidente che un'analisi finanziaria prospettica priva di una delimitazione temporale certa non presenta alcun requisito di serietà e attendibilità (ed è bene ricordare, a tale proposito, che anche tale controllo rientra nei poteri del Tribunale, dovendo il Giudice verificare la sussistenza non solo dei presupposti soggettivi [ossia che il professionista designato dal debitore sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 comma 3° lett. d) del R.D. n. 267/1942], ma anche dei presupposti oggettivi (ossia che l'attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano contenuta nella relazione del professionista sia formulata in termini di effettività, serietà ed attendibilità)).

¹ Cass., n. 10490/2006.

Il. In conclusione, la proposta depositata presenta - con particolare riferimento alla carenza del requisito causale, oltre che degli altri due requisiti evidenziati - evidenti profili di inammissibilità, la gravità dei quali è risultata di tale entità (permeando l'intero piano predisposto) da essere insuscettibile di sanatoria mediante semplice "integrazione al piano" e/o "nuova produzione documentale" nel breve termine di cui all'art. 162 comma 1° del R.D. n. 267/1942 (proprio per tale motivo questo Tribunale, con il sopra menzionato decreto in data 04-18/03/2013, ha ritenuto - nel pieno esercizio del potere discrezionale ad esso attribuito dal legislatore - di non poter concedere alla debitrice il termine previsto dalla disposizione *de qua*).

P.Q.M.

letto ed applicato l'art. 162 del R.D. n. 267/1942, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo avanzata da JACTA S.r.l. in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;
- 2) manda alla Cancelleria gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 4ª civile del Tribunale, il giorno 20 maggio 2013.

IL GIUDICE ESTENSORE


DOTT. MICHELE PRENCIPE




DEPOSITATA IN CANCELLERIA
E 3 GIU 2013

10

11



IL PRESIDENTE
DOTT. FRANCESCO LICAFÒ



VERBA VINCERE RITIRO
COPIA
Causa... Unione
5 6 2013